

**ASSOCIAZIONE**  
**“IL CIUCO RITTO”**



# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CIUCO RITTO"**

## **Titolo I Costituzione e scopi**

### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita un'Associazione culturale denominata "Il Ciuco Ritto". Detta Associazione nasce durante la XVI edizione dell'Offerta dei Censi di Abbadia San Salvatore, dall'idea di ricreare l'atmosfera di una taverna medievale, riscoprendo la vita durante quel periodo storico. Il gruppo fondatore è formato da giovani ragazzi appassionati di rievocazioni medievali in costume.

L'Associazione ha sede in Abbadia San Salvatore, via Custoza nr. 9. Opera principalmente nel territorio comunale di Abbadia San Salvatore e può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del consiglio direttivo. La sede può essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

"Il Ciuco Ritto" è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, la cui durata è illimitata nel tempo. L'Associazione è regolata a norma del Titolo I cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti. Il simbolo dell'Associazione è costituito da uno scudo bordato d'oro con sfondo cremisi, all'interno è rappresentato un asino amiatino rampante che suona una lira.

Tutte le attività dell'Associazione si ispirano al concetto di "brand", che abbia dei valori sociali definiti e che li porti avanti con coerenza in ogni momento della vita associativa.

### **Art. 2 – Oggetto e scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore storico- culturale e enogastronomico, con particolare menzione allo studio e alla produzione di bevande tipiche medievali, alcoliche e non.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Taverna didattica: ricostruzione di un ambiente medievale tipico, studiato nei dettagli storici e folkloristici, nel quale gruppi di visitatori si potranno immergere. Il percorso didattico sarà accompagnata da spiegazioni e chiarimenti sulle figure sociali frequentatrici della taverna medievale, sui cibi e le bevande in uso all'epoca, sul codice di comportamento e sulle attività di svago che vi si svolgevano.
- b) Musica medievale e cantastorie: ricerca e analisi degli strumenti, delle liriche e delle sonate medievali, da riprodurre avvalendosi di personale qualificato all'interno dell'associazione stessa, mettendo così in scena la figura del menestrello.
- c) Mestiere del birraio: ricostruire attrezzature, ricette e metodi medievali con l'obiettivo di realizzare cote alle quali il pubblico può assistere. Si intende mostrare quindi in maniera didattica la realizzazione della birra. Dopo qualche anno di studio ed attività si intende realizzare un beer firm, ovvero una ricetta brevettata da proporre a birrifici qualificati per la realizzazione del prodotto. La birra che se ne ricaverà, verrà venduta per autofinanziare le spese dell'associazione.

d) Mestiere del venaio: ricostruire attrezzature, ricette e metodi medievali con l'obiettivo di realizzare mescite alle quali il pubblico può assistere. Si intende mostrare quindi in maniera didattica la realizzazione del vino speziato. Dopo qualche anno di studio e pratica si intende brevettare ricette da realizzare tramite aziende qualificate.

e) Mestiere del carpentiere: realizzare un laboratorio di falegnameria che mostri le lavorazioni del legno in uso nel periodo storico di riferimento, allestendo delle dimostrazioni pubbliche in occasione delle manifestazioni e degli eventi organizzati.

f) Taverna ludica: proporre la taverna come ludoteca e ambientazione per giochi da tavolo e giochi di ruolo, che con il loro realismo necessitano di un setting storicamente scrupoloso.

Per realizzare i punti appena descritti l'Associazione intende operare nel seguente modo:

- Pubblicazioni cartacee e multimediali che illustrino e promuovano gli eventi e le attività a sfondo storico. Il luogo virtuale ufficiale della taverna, attraverso il quale vengono fatte comunicazione e promozioni è la pagina fan di Facebook denominata "La Taverna del Ciucu Rittu".
- Diffondere la cultura medievale attraverso la partecipazione ad eventi e feste popolari del paese e del territorio, come fiere, manifestazioni, convegni e riunioni
- Indire tavole rotonde, giornate di studio, conferenze, mostre, gruppi di lavoro, gruppi didattici, seminari, festival, concorsi, rassegne, spettacoli in genere.
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale.
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione del patrimonio medievale del centro storico.
- Proporre la sede come struttura di servizio per aziende, imprese, università ed enti pubblici e privati in genere, che vogliano utilizzarla come luogo per svolgere attività.
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale ed internazionale.

L'associazione può operare in Italia o all'estero nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione di enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 3 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale ma non per le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali, tali diritti sono riservati ai soli soci fondatori.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Dopo 5 anni di anzianità tra i soci ordinari e/o sostenitori attivi si potrà fare richiesta per l'inserimento tra i soci fondatori avendo così la possibilità di essere eletto e di far parte del consiglio direttivo, la richiesta dovrà essere presentata al presidente il quale la sottoporrà al consiglio in carica e solo dopo aver avuto voto unanime da tutto il consiglio sarà nominato il nuovo socio fondatore.

#### **Art. 4**

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

#### **Art. 5**

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

#### **Art. 6**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## **Titolo II**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 7**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 9**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

#### **Art. 10**

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli

associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

### **Art. 11**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 12**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, potranno essere eletti come membri del consiglio direttivo solo coloro che appartengono alla categoria di Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

### **Art. 13**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

### **Art.14**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

### **Art.15**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### **Art.16**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

### **Titolo III Patrimonio sociale**

#### **Art. 17**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 18**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art.19**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Titolo IV**

### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art. 20**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 21**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.